RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE DI PERSONALE AVVENTIZIO PER GLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER APPLICARE LA LEGGE 4 GIUGNO 1911, N. 487

Art. 8

Nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione saranno stanziati nella parte effettiva i contributi dello Stato prescritti dall'art. 20 della legge suddetta, e nelle partite di giro, in unico capitolo globale, i fondi relativi all'ammontare dei contributi dei Comuni ai termini dell'art. 17 della legge stessa, man mano che, giusta l'art. 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487, saranno emessi per ciascuna Provincia i decreti Reali pel passaggio dell'Amministrazione della scuola elementare dai Comuni al Consiglio scolastico provinciale.

Corrispondentemente nel bilancio dell'entrata dello Stato - partite di giro - saranno inscritte le somme annualmente dovute dai Comuni per i contributi su accennati.

Versione in vigore dal 5 aprile 1913, non più in vigore dal 14 ottobre 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante l'assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali ed altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487
Estremi	Legge 20 marzo 1913, n. 206
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-l-assunzione-di-personale-avventizio-per-gli-uffici/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it